

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il giudice del tribunale di Brescia, dr.ssa Angelina Augusta Baldisserra ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 281 *sexies* c.p.c.

nella controversia iscritta al n° *omissis* del ruolo generale dell'anno 2017 e promossa da
SOCIETÀ SRL in liquidazione

- attore opponente -

CONTRO

BANCA

- convenuto opposto -

RILEVATO CHE:

- LA SOCIETÀ SRL in liquidazione ha proposto opposizione, sotto diversi profili, avverso l'atto di precetto notificatole dalla convenuta a mezzo pec il 20.11.2017, avente ad oggetto l'intimazione a rilasciare l'immobile e a pagare le spese di lite, oggetto di condanna nell'ordinanza ex art. 702 *bis* e ss. cpc pronunciata dal Tribunale di Brescia il 27.9.2017;

-l'opposizione è infondata e, per le ragioni di seguito esposte, va pertanto rigettata;

-quanto all'eccezione di incompetenza territoriale essa è totalmente inconferente: la società opponente richiama infatti l'art. 480 terzo comma cpc e le norme sulla competenza del giudice dell'esecuzione, mentre l'atto di precetto è un atto prodromico all'esecuzione per rilascio, che inizia propriamente con l'avviso ex art. 608 cpc.

La notifica a mezzo pec risulta inoltre aver raggiunto il suo scopo, come risulta dalle stesse difese dell'opponente;

-l'eccezione di carenza di liquidità dell'importo precettato è all'evidenza infondata: il precetto come detto intima di pagare le spese di lite, come tali liquidate dal giudice della cognizione nella citata ordinanza di condanna ex art. 702 *bis* cpc (doc. 2 opposta);

- le ulteriori eccezioni relative alla asserita sussistenza di pattuizioni di interessi usurari nel contratto di *leasing* intercorso tra le parti (n. *omissis*) e alla violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza in relazione alla mancata consegna di un piano di ammortamento, sono inammissibili in questa sede: il precetto qui opposto si fonda su un titolo giudiziale di condanna, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, al solo rilascio dell'immobile, senza che vi sia stata alcuna pronuncia in ordine al pagamento di canoni (non richiesti dalla società di *leasing*).

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Angelina Baldisserra, n. 3102 del 15 novembre 2018

Inoltre, per giurisprudenza costante (cfr. per un applicazione recente Cass. n. 29786/2017) eventuali eccezioni volte a paralizzare l'accertamento circa l'intervenuta risoluzione per inadempimento della SOCIETÀ S.R.L. in liquidazione avrebbero dovuto essere svolte in quel giudizio.

- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 5.010,50 (valore indeterminato, basso, con fasi istruttoria e decisoria dimidiate), oltre rimb. forf. 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 15.11.2018

Il giudice
dr. Angelina Augusta Baldisserra

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS